



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

AUTORIZZAZIONE N. 1 / 2022

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri e delle funzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** il Decreto Presidenziale portante n. 1 del 17/03/2022 con cui sono state attribuite le funzioni segretariali ed i riconnessi impegni di spesa con i limiti di che trattasi secondo le individuate UPB ai Dirigenti in servizio, Ing. Gianluca Pellegrini ed Avv. Giovanna Chilà;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri e delle funzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- VISTO** l'art.16 della Legge 8 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni;
- VISTO** il D.M.31 marzo 1995 n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente il *"Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse"*;



- VISTA** l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 02/2017 del 16/01/2017 avente oggetto Regolamentazione per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ortona;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidenziale n. 29/2018 del 17/05/2018, con la quale viene confermata la piena validità e vigenza delle Ordinanze già emanate dalla Capitaneria di Porto di Ortona, allora competente, fino all'adozione di nuove discipline regolamentari di sistema;
- CONSIDERATO** che la delibera di proroga n.291/2020 del 14/12/2020, ai sensi dell'art 199 comma 3 lett a) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, con cui l'efficacia del vigente titolo autorizzatorio è stata prorogata fino alla data del 31.12.2021 per il contenimento delle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid19;
- VISTA** l'istanza assunta al prot. di questo Ente ARR 14791 del 24/11/2021, la relativa documentazione allegata e le successive modifiche/integrazioni, da ultimo comunicate con lettera assunta al prot dell'ADSP al n. ARR 737 del 24/01/2022, trasmesse a questa Autorità di Sistema Portuale dal Sig. **STEFANO GARRAFFO**, nato il 02/09/1958 a Pescara e residente ad Ortona in Via Galileo Galilei n° 9, in qualità di Legale Rappresentante della Società **FIORE S.R.L.** con sede in Ortona (CH), Via Cervana Snc, al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa portuale nel porto di Ortona per l'anno 2022;
- VISTA** la Delibera n. 2 del 10/02/2022, con cui il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'espletamento delle operazioni portuali nel Porto di Ortona, all'impresa Fiore S.r.l. previa conferma del numero massimo delle autorizzazioni assentibili ai sensi del citato art. 16 comma 7 L. 84/94;
- VISTA** l'attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate con nota acquisita al prot. ARR 824 del 25/01/2022, nonché il certificato di regolarità contributiva e previdenziale (D.U.R.C), acquisito al prot. ARR 7880 del 17/06/2022;
- VISTA** la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 85 del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della Banca Dati Nazionale Antimafia – "B.D.N.A", in data 22/01/2022 PR_CHUTG_Ingresso_0005430_20220121
- VISTO** il versamento in data 18/05/2022 del canone demaniale richiesto con atto di accertamento n.00-10/22Aut del 12/05/2022 pari ad € 3.260,99, aggiornato dell'indice Istat comunicato con Circolare n.3 del 29.12.2021 del Ministero vigilante;
- VISTA** la presentazione dei prescritti valori bollati in data 20/05/2022 assunti al prot. ARR 6516 del 20/05/2022;
- PRESO ATTO** che la società Fiore srl, ha provveduto all'adeguamento della polizza fidejussoria n. Z076442 di euro 10.000,00, come da nota acquisita al prot di questo Ente ARR 7902 del 17/06/2022;



- PRESO ATTO** che l'impresa ha presentato copia del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Dlgs. 81/2009 smi;
- VISTI** gli atti di ufficio;

AUTORIZZA

La Società FIORE S.r.l. con sede in Ortona (CH), via Cervana sn – 66026 ad esercitare, nel porto di Ortona, per l'anno 2022, le **operazioni portuali di carico, scarico, deposito e movimentazione merci per conto terzi**, così come definite dall'art.16 comma 1° della L. n.84 del 28/01/1994.

La presente autorizzazione è disciplinata, oltre che dalle norme citate in premessa, anche da quelle del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e dalle clausole e condizioni di cui agli articoli seguenti.

- Art. 1** La presente autorizzazione ha efficacia fino al 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovata, previo parere del Comitato di Gestione, ove previsto, su domanda dell'impresa stessa, da **presentare entro e non oltre il 1° dicembre 2022.**
- Art. 2** La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, in ogni momento, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- Art. 3** L'impresa autorizzata è direttamente responsabile, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e/o nei confronti di terzi, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nonché di ogni danno causato a persone e/o cose nello svolgimento dell'attività oggetto della presente autorizzazione e/o nel suo mancato esercizio. È ugualmente responsabile dei danni che derivino dall'inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale. L'Autorità non assume, in dipendenza della presente autorizzazione, alcuna responsabilità verso terzi per l'opera svolta dall'Impresa autorizzata e dai lavoratori della medesima.
- Art. 4** È fatto obbligo, inoltre, all'Impresa:
1. di fornire all'Autorità di Sistema Portuale e alla Capitaneria di Porto tutte le indicazioni che sono richieste in merito alle operazioni compiute ed all'attività svolta nel Porto di Ortona;
 2. di osservare le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche, al Decreto Legislativo 272/99 e successive modificazioni e gli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale del Lavoro (ILO) n° 152;
 3. di informare l'Autorità di Sistema Portuale e la Capitaneria di Porto di incidenti eventualmente occorsi sul lavoro a dipendenti inviando copia delle denunce inoltrate agli organi competenti;
 4. di svolgere le operazioni portuali in parola solo ed esclusivamente con i macchinari, i mezzi meccanici o gli altri strumenti in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, riportati nel registro di cui all'articolo 2 del Decreto 31 marzo 1995, n° 585. I predetti mezzi meccanici, idonei allo svolgimento delle



- operazioni portuali, dovranno essere sempre assicurati, mantenuti in piena efficienza nonché dotati di tutti i sistemi di segnalazione ottico - acustici previsti dal Codice della Strada e dei prescritti verbali di verifica periodica ove richiesti;
5. di svolgere le operazioni portuali in parola solo ed esclusivamente con il personale alle proprie dipendenze iscritto nel registro di cui all'articolo 11 del Decreto 31 marzo 1995, n° 585. Il predetto personale deve essere assicurato da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. Dovrà altresì essere iscritto nel libro Unico del Lavoro dell'Impresa ed in possesso di qualifiche idonee ed adeguate alle operazioni da svolgere, in modo tale da garantire la massima sicurezza nell'espletamento delle operazioni medesime;
 6. di comunicare prontamente all'Autorità di Sistema Portuale eventuali variazioni che dovessero modificare il contenuto dei registri di cui agli artt. 2 ed 11 del D.M.31/03/1995, n° 585;
 7. di osservare tutte le vigenti disposizioni di legge e segnatamente quelle di lavoro portuale, in materia doganale e di pubblica sicurezza;
 8. di emettere le fatture relative alle operazioni portuali di cui all'art. 1, riportando esclusivamente le rispettive voci tariffarie, con esclusione di altri eventuali importi connessi a prestazioni estranee alle operazioni stesse;
 9. di comunicare semestralmente i dati relativi alla natura ed alla quantità della merce trattata ed agli investimenti effettuati, al fine di consentire il controllo della realizzazione del programma operativo annuale presentato.

Art. 5 L'impresa presta il suo incondizionato assenso affinché l'Autorità di Sistema Portuale possa prelevare, per qualsivoglia motivo, in relazione alla presente autorizzazione, somme parziali o l'intero ammontare della cauzione senza che occorra alcun diverso provvedimento emesso da altri/e Enti/Amministrazioni e/o dalla Autorità Giudiziaria. Nel termine di 5 (cinque) giorni dal prelievo, l'impresa s'impegna a reintegrare la cauzione ridotta per effetto del sopra citata escussione anche parziale, pena la revoca della presente autorizzazione.

Art. 6 Con il presente atto, l'Impresa si obbliga ad osservare, oltre che le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione, fatte salve, comunque, le eventuali disposizioni legislative che, in merito, dovessero intervenire, nonché i regolamenti locali che dovessero essere adottati in materia.


Art. 7 Si rilascia la presente autorizzazione in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti di questo ufficio nel pertinente registro e l'altro sarà consegnato all'Impresa.

Ancona, li

23 GIU. 2022

V°
Il Dirigente
Avv. Giovanna Chilà

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

PROTOCOLLO TELEMATICO 22051615291838747 000001 **Saldo delega** 32,00

DATA DEL VERSAMENTO 1^{anno} 6 0^{mes} 5 2 0^{anno} 2 2 **ABI** 02008 **CAB** 77781

CODICE FISCALE 0 1 2 1 3 1 9 0 6 9 5

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI FIORE - S.R.L. - SPEDIZIONI INTERNAZIONALI - AGENZIA MARITTIMA-

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare**

codice identificativo

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		1562		2022	32,00	0,00